

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 2 dicembre 2025, n. 296

Autorizzazione Unica (da ora, "AU"), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di San Severo (FG), in località "Torre dei Giunchi – San Matteo", di potenza elettrica prevista pari a 12,60 MWe, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,20 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di San Severo (FG).

Proponente: Eolica Aragon S.r.l. P.IVA: 06931580960 con sede legale in Milano (MI), Largo Augusto 3, C.A.P. 20122.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario Ing. Concetta Lunanuova

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle

energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione

- e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
 - la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia", la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.
 - il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la

costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee. Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE

- La società **Eolica Aragon S.r.l.** (da ora "Società proponente", o anche solo "società"), ha richiesto a questa Regione, con nota pec del 29/11/2019 (acquisita al prot. n. 5016 del 02/12/2019), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza elettrica di 12,60 MWe costituito da n. 3 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MWe, sito località "Torre dei Giunchi — San Matteo", nonché delle infrastrutture connesse site nel Comune San Severo (FG). Tale progetto diviene quindi parte distintiva e autonoma di un progetto più ampio, in cui solo i tre aerogeneratori che lo compongono rappresentano la parte assentita.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 27710 del 24/05/2019, comunicava di aver rilasciato proroga parziale del provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 02/12/2013, limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17; e, facendo proprio il parere del Comitato VIA espresso in data 23/05/20219 rilasciava parere "*.. non favorevole alla proroga della valutazione paesaggistica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2588 del 2/12/2013 per le torri n. 11, 16, e 19 ...*". Contestualmente demandava al Comune di San Severo, la verifica della decorrenza delle norme di salvaguardia susseguenti al provvedimento di adozione dell'adeguamento dello strumento Urbanistico (PUG - Delibera CC n.43 del 7/9/2017) al PPTR, che il tecnico di parte in perizia giurata, affermava non essere efficaci al momento della presentazione dell'istanza di proroga della validità della D.D. n. 2588 del 02/12/2013. I tre aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17 sono quindi la parte distintiva e autonoma del progetto di cui all'istanza di Autorizzazione Unica regionale richiamata al punto precedente.
- La Società proponente, contestualmente, depositava istanza di "variante non sostanziale" della D.D. n. 2588 del 02/12/2013 di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole limitatamente a n. 3 aerogeneratori, rilasciata dalla Provincia di Foggia; e con nota pec del 14/02/2020 (acquisita al prot. n. 1141 del 17/02/2020) trasmetteva documentazione integrativa spontanea.
- Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 1457 del 02/03/2020 preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza sul portale telematico sistema.puglia assegnando il termine di 30 giorni. La Società istante in riscontro a suddetta comunicazione con nota pec del 14/05/2020 (acquisita al prot. n. 3529 del 14/05/2020) alla luce della sospensione dei termini procedurali amministrativi prevista dall'art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 37 del D.L. 08/04/2020 n. 23 (sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo dell'emergenza COVID-19) informava, il Servizio procedente, che la decorrenza del termine assegnato pari a 30 giorni avrebbe cominciato a decorrere dal 16/05/2020; cui lo scrivente Servizio rispondeva con la nota prot. n. 3563 del 18/05/2020.
- La società Eolica Aragon S.r.l. con nota pec del 12/06/2020 (acquisita al prot. n. 4112 del 15/06/2020)

trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la citata nota prot. n. 1457 del 02/03/2020 e con successiva nota pec del 22/06/2020 (acquisita al prot. n. 4497 del 23/06/2020) trasmetteva ulteriore documentazione integrativa. Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvedeva alla verifica documentale della documentazione integrata sul portale telematico sistema.puglia nonché della ulteriore documentazione trasmessa con la succitata nota pec del 22/06/2020 (acquisita al prot. n. 4497 del 23/06/2020), dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto, con successiva nota prot. n. 5449 del 31/07/2020 trasmetteva richiesta di integrazioni, cui l'istante rispondeva con nota pec del 31/08/2020 (acquisita al prot. n. 6024 del 04/09/2020).

- Il Servizio procedente, considerata la documentazione integrativa trasmessa ovvero depositata sul portale telematico sistema.puglia, con nota prot. n. 8108 13/11/2020, comunicava la procedibilità dell'istanza di AU; invitando la Provincia di Foggia, per il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica, a voler chiarire se *"... le modifiche progettuali apportate dovranno essere sottoposte ad ulteriori valutazioni di carattere ambientale ..."* informando il Proponente che *"... in detta fattispecie, ..., con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VIA non potrà essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e lo stesso provvedimento di AU dovrà necessariamente confluire nel PAUR ..."*; cui la Provincia di Foggia non dava riscontro.
- La Società Proponente con nota pec del 03/03/2022 (acquisita al prot. n. 1856 del 04/03/2022) alla luce di quanto precede, richiamando integralmente il contenuto dell'Istanza, diffidava la Regione Puglia *"... a convocare, ai sensi dell'articolo 12, comma quarto, del D.Lgs. 387/2003, apposita conferenza di servizi ..."*.
- Alla luce di quanto innanzi esposto:
 - a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza,
 - considerato il lungo tempo intercorso al fine di consentire alla Provincia di Foggia di potersi determinare in merito alla valutazione dell'istanza di "Variante non Sostanziale" presentata dalla società Eolica Aragon S.r.l. in data 16/10/2019,
 - considerato che il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili doveva potersi determinare in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con nota prot. n. 4892 del 06/06/2022, questo Servizio Energia comunicava il formale avvio del procedimento e contestualmente convocava per il giorno 28 giugno 2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto come descritto nelle premesse in modalità video conferenza.
- Contestualmente, con riferimento alla documentazione sin a quel momento prodotta e ed in particolare alla nota prot. n. 8108 13/11/2020, con la quale il Servizio procedente comunicava la presenza dei requisiti tecnici in merito alla procedibilità dell'Istanza, si invitava la Società proponente a voler provvedere al deposito della documentazione trasmessa a mezzo pec, laddove non vi avesse già provveduto, 10 giorni prima della data prevista della riunione della Conferenza di Servizi sul portale telematico sistema.puglia nella sezione "Conferenza di Servizi/Da Integrare" al fine di renderla disponibile agli Enti in indirizzo.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 4892 del 06/06/2022, si teneva con le modalità previste ed era aggiornata con l'invito rivolto, rispettivamente alla Società proponente: 1) a voler provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni; 2) a provvedere alla trasmissione del progetto delle opere elettriche al fine del rilascio del necessario benestare da parte del Gestore di Rete e 3) a formalizzare istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dei beni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Contestualmente si invitava il Consorzio per la Bonifica della Capitanata a voler concludere le proprie attività istruttorie al fine di individuare le interferenze e definire laddove possibile le modalità di superamento delle stesse.
- Successivamente la Provincia di Foggia con nota prot. n. 6602 del 09/02/2023 riferiva che *"... con nota Prot. 2019/0000027710 del 24/05/2019 la Provincia di Foggia assentiva la proroga della VIA limitatamente a 3 aerogeneratori (8, 13 e 17) sui 6 originariamente assentiti con la D.D. 2588/2013"*

...”, e precisava che “... non può predicarsi alcun «assorbimento» dell'autorizzazione paesaggistica nella V.I.A. ...”.

- Pertanto, la Società proponente con nota pec del 27/01/2023 (acquisita al prot. n. 1654 del 27/01/2023) e successiva nota del 12/04/2023 (acquisita al prot. n. 6601 del 12/04/2023) segnalava e ulteriormente ribadiva, con riferimento alla D.D. n. 27710 del 24/05/2019 con cui la Provincia di Foggia prorogava la validità della D.D. n. 2588 del 02/12/2013 di V.I.A. favorevole limitatamente a n. 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri WTG8, WTG13 e WTG17 “... per gli aspetti relativi alla posizione, alla consistenza strutturale, [...], all'impatto che genera sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi, in un quadro di insufficiente coerenza con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica indicati dal PPTR vigente ...”, che con sentenza n. 1627/2020 il TAR Puglia – Sez. I si era definitivamente espresso in merito facendo proprie le valutazioni riportate nella citata D.D. n. 27710/2019 in particolare precisava che “... il Comitato VIA, nel rilevare l'ininfluenza della pregressa VIA basata sull'applicazione del PUTT/P, ha confermato il giudizio di incompatibilità paesaggistica relativo alla gran parte degli aerogeneratori (nn. 1, 2, 6, 10, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 39), già rilevata con la determinazione emessa nel 2013, ma non solo; dei 6 ammessi, ben 3 (nn. 11, 16 e 19) non hanno ricevuto la proroga dell'efficacia e per gli altri 3 (nn. 8, 13 e 17) è stato previsto che «non potrà essere valutata alcuna eventuale variazione geometrica in aumento degli aerogeneratori autorizzati». Il tutto in applicazione delle disposizioni del PPTR, laddove, al contrario, il predetto Comitato ha perentoriamente stabilito che «la valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in vigore del PUTT/p non rileva» ...”.
- Successivamente, l'istante con nota del 29/05/2023 (acquisita al prot. n. 9299 del 30/05/2023) comunicava alla Provincia di Foggia di volersi avvalere “... relativamente alla D.D. n. 2588/2013 (la cui validità è stata dichiarata con D.D. n. 27710/2019) della proroga ex lege di due anni prevista dall'art. 10-septies comma 1 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 ...”, e con nota del 17/01/2024 (acquisita al prot. n. 27228 del 17/01/2024) trasmetteva la D.D. n. 1873 del 21/11/2023 con cui la Provincia di Foggia prorogava i termini di validità della citata D.D. n. 27710/2019; e con ulteriore nota del 16/01/2024 (acquisita al prot. n. 36662 del 23/01/2024) presentava osservazioni alla nota prot. n. 12616 del 22/09/2022 con la quale il Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia rilasciava parere non favorevole “...alla occupazione delle aree tratturali con le opere in progetto...”.
- Con nota prot. n. 156600 del 27/03/2024 il Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/04/2024.
- Con nota prot. n. 203104/2024 del 26/04/2024 la scrivente Sezione provvedeva alla trasmissione del verbale relativo alla II Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità sincrona in data 18/04/2024, richiedendo al contempo integrazioni.
- Con nota acquisita al prot. n. 461937 del 24/09/2024, la Società proponente segnalava ad ANAS s.p.a. la presenza di interferenze del cavidotto MT con l'ampliamento S.S. 16 Adriatica e la futura nuova complanare EST in realizzazione, prospettando quale modalità di risoluzione delle stesse l'utilizzo della tecnica della TOC. Si rileva che, seppur convocata in Conferenza di Servizi ad esprimere il proprio parere di competenza, ANAS s.p.a. non trasmetteva alcun contributo in merito.
- Con nota del 12/12/2024 acquisita in pari data al prot. n. 619881/2024, la Società proponente comunicava di aver provveduto all'aggiornamento del progetto caricato sul portale sistema.puglia, resosi necessario al fine di superare le interferenze rilevate, nonché al fine di conformare il progetto alla variata configurazione della stazione utente in corso di costruzione da parte di altra società proponente, giusta Determinazione Regione Puglia n. 53/2016, nonché PAS depositata dalla Società Luxenia, capofila per la progettazione, in data 20/06/2024 presso il SUAP del Comune di San Severo.
- Con nota prot. n. 12465/2025 del 10/01/2025, la scrivente Sezione contestualmente provvedeva a dare atto dei pareri e contributi pervenuti successivamente ai lavori della II CdS ed a convocare per il giorno 06/02/2025 la III riunione di Conferenza di Servizi, invitando le Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento, a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto, nonché a verificare l'attualità dei

contributi già forniti, alla luce delle modifiche progettuali intervenute, ed il proponente ad integrare la documentazione depositata sul portale sistema.puglia.

- Con la medesima nota, questa Sezione richiedeva al proponente di dare evidenza, in merito al titolo paesaggistico, di aver presentato apposita istanza, pena la retrocessione a stato di improcedibilità della richiesta di A.U. in oggetto. Nell'occasione, questa Sezione evidenziava che, nel caso di specie, in riscontro, altresì, alla nota della Provincia di Foggia prot. n. 6602 del 09/02/2023, acquisita al prot. AOO_159 PROT. 09-02-2023 n. 2665 con la quale si sosteneva che l'ente delegato al rilascio dei titoli in materia paesaggistica fosse il Comune di San Severo, si riferiva, invece, che lo stesso fosse la Provincia di Foggia, nella qualità di autorità delegata all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i..
- Con nota del 23/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 37541/2025, il proponente provvedeva a riscontrare alle richieste contenute nella convocazione della III CdS di cui sopra, riferendo di ritenere acquisito il titolo paesaggistico in quanto definito nel giudizio della sentenza del Consiglio di Stato n. 8838/2024 del 5/11/2024.
- Con nota prot. n.0059823/2025 del 04/02/2025, la scrivente Sezione riferiva che gli atti resi dalla Provincia di Foggia (Provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 2 dicembre 2013; nota prot. n. 2019/0000027710 del 24 maggio 2019) erano gravati dal proponente innanzi al Giudice Amministrativo mediante i ricorsi sub R.G. 368/2014 e R.G. 1052/2019, in merito ai quali intervenivano le sentenze n. 1627/2020 del 15.12.2020 del TAR Puglia, Sede di Bari, e n. 8838/2024 del 5/11/2024 del Consiglio di Stato.
- Con la medesima nota di cui sopra questa Sezione riteneva, alla luce degli atti sopraggiunti, di differire a data da destinarsi la CdS di cui alla convocazione prot. n. 12465/2025 del 10/01/2025, già prevista per il 06/02/2025, al fine di effettuare le valutazioni di competenza ed assumere le relative decisioni.
- Con nota del 10/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 71126/2025, la Società proponente sollecitava la Sezione ad indire la Conferenza di Servizi alla prima data disponibile e prossima, al fine di *"... discutere la questione nella sede più adatta per favorire il confronto sulla corretta interpretazione delle sentenze..."*.
- Con nota prot. n.0080951/2025 del 14/02/2025 questa Sezione provvedeva a convocare per il 27/02/2024 la III riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di cui trattasi.
- La Società proponente con nota del 17/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 85299/2025, comunicava l'avvenuto deposito delle integrazioni sulla piattaforma istituzionale sistema.puglia.
- Con nota prot. n. 137530/2025 del 17/03/2025, questa Sezione trasmetteva il verbale relativo ai lavori della III Conferenza di Servizi tenutasi il 27/02/2025, invitando il proponente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dello stesso agli adempimenti ivi indicati, compresa la formalizzazione dell'accettazione della proposta di misure di compensazione da parte del Comune interessato, oltreché a quelli derivanti dai pareri pervenuti successivamente alla data in cui si teneva la Conferenza.
- La Società proponente con nota del 18/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 141794/2025, provvedeva a rinnovare la trasmissione, già effettuata ad ANSFISA, del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato dall'interferenza, Autostrade per l'Italia S.p.A., di cui al prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025.
- Con successiva nota del 21/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 150041/2025, la Società sollecitava il Comune di San Severo *"... all'organizzazione di un incontro per discutere delle misure compensative proposte e alla trasmissione alla scrivente società dei CDU, essendo, per quest'ultimi, ampiamente trascorsi i termini definiti dal comma 3 dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, pari a 30 giorni..."*, riferendo, altresì, quanto di seguito riportato: *"...In assenza di un riscontro sulle misure compensative che consentano alla scrivente di rispondere al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia nei termini previsti dal Verbale della III Conferenza dei Servizi, tali misure si considerano accettate, avendo dato al Comune l'opportunità di proporre le proprie misure all'interno della procedura della Conferenza dei Servizi, come previsto dalla normativa vigente..."*

- Con nota del 28/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 164007/2025, la Società proponente dichiarava quanto di seguito riportato: *“...nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di San Severo in data 11 febbraio 2020, su istanza della Società Eolica Aragon del 10 gennaio 2020 n. prot. 00491, sono contenute le previsioni e prescrizioni urbanistiche che possono ritenersi tutt’ora valide ed efficaci...”*.
- Con ulteriore nota del 28/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 164579/2025, la Società comunicava alla Sezione scrivente l’avvenuto deposito delle integrazioni sulla piattaforma istituzionale sistema puglia.

Con riferimento al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si dà atto che:

- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 27710 del 24/05/2019, comunicava di aver rilasciato proroga parziale del provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 02/12/2013, limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17; e, facendo proprio il parere del Comitato VIA espresso in data 23/05/20219 rilasciava parere *“.. non favorevole alla proroga della valutazione paesaggistica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2588 del 2/12/2013 per le torri n. 11, 16, e 19 ...”*.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0051974/2024 del 11/10/2024, depositata dal proponente sul portale “Sistema Puglia”, in riscontro all’istanza, presentata in data 16/10/2019 ed acquisita al prot. n. 50656 della Provincia di Foggia e successivi solleciti ed integrazioni volontarie, relativamente alla Valutazione preliminare di una Variante “non sostanziale” per adeguamento tecnico consistente, secondo quanto riferito nella nota della Provincia di cui innanzi, in:

*“ ... ammodernamento tecnologico mediante cambio di modello di aerogeneratore del tipo Vestas V112 da 3 MW (H mozzo = 119 m; D = 112 m; TIP = 175 m) ad uno nuovo del tipo Vestas V136 da 4,2 MW (H mozzo = 105 m; D = 136 m; TIP = 173 m);
miglioramento dei tracciati dell’elettrodotta interrato interno ed aereo di collegamento alla SSE (sottostazione elettrica), tramite interrimento di quest’ultimo, a seguito della riduzione del numero di aerogeneratori e della viabilità di servizio, al fine di minimizzare le interferenze con il reticolo idrografico, le infrastrutture stradali preesistenti, le reti di trasporto e ridurre il consumo di suolo...”*

riferiva quanto di seguito riportato: *“...Alla luce di quanto predetto, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 9- bis del D.Lgs. 152/2006, l’Ufficio dichiara: la non assoggettabilità della Variante a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione dell’assenza di qualunque impatto ambientale significativo e negativo”*.

- da ultimo con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1867 del 10/11/2025, notificata a questa Sezione con nota prot. n. 61442 del 10/11/2025 ed acclarata in pari data al prot. n. 631526/2025, la Provincia di Foggia ha inteso prorogare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, i termini di efficacia del Provvedimento di VIA n. 27710 del 24/05/2019, per un periodo ulteriore di 5 (cinque) anni decorrenti dal 02/12/2026 e, pertanto, con nuova scadenza al 02/12/2031 per la realizzazione di n. 3 aerogeneratori (WTG08, WTG13 e WTG17) come precedentemente autorizzati.

Con riferimento al titolo paesaggistico,

- acclarata la competenza della Provincia di Foggia in materia di paesaggio con riferimento all’intervento de quo, come già ribadito da questa Sezione, in ultimo con la nota prot. n. 12465/2025 del 10/01/2025,
- preso atto delle controdeduzioni trasmesse dalla Società proponente con nota del 23/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 37541/2025, qui di seguito richiamate: *“...l’autorità giudiziaria, in ultimo grado, ha ritenuto che l’istruttoria compiuta dalla Provincia di Foggia nel contesto del procedimento di proroga VIA fosse legittima proprio in forza dell’esecuzione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 delle NTA al PPTR, compiuto in coerenza con l’art. 14, co. 1, lett. c), della L.R. n. 11/2001, novellato dopo l’emissione del provvedimento di VIA dalla L.R. n. 4/2014, il quale dispone una forma*

di coordinamento tra il procedimento di VIA e quello di compatibilità paesaggistica. Non può dunque dubitarsi che il provvedimento di proroga VIA sia sostitutivo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 delle NTA al PPTR...",

- preso atto, altresì, delle sentenze intervenute, più precisamente nn. 1627/2020 del 15/12/2020 del TAR Puglia, Sede di Bari e 8838/2024 del 5/11/2024 del Consiglio di Stato, le quali confermavano i provvedimenti di VIA impugnati e ordinavano l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
- dato atto della nota della Sezione Transizione Energetica prot. n. 80951 del 14/02/2025 con cui veniva reiterato l'invito alla Provincia di Foggia, già sollecitata con nota Protocollo N.0203104/2024 del 26/04/2024 di trasmissione del verbale relativo alla II CdS, a voler fornire riscontro a quanto statuito dai giudici in entrambi i gradi di giudizio, che si erano riportati alle valutazioni paesaggistiche condotte nell'ambito del procedimento ambientale, con espresso richiamo alle valutazioni riportate nella citata nota prot. 2019/0027710 del 24/05/2019 di proroga del provvedimento ambientale D.D. n. 2588/13 del 2/12/2013.
- rilevato che la Provincia di Foggia non aveva fornito riscontro.
- rilevato, altresì, che pendeva in capo a codesta Amministrazione procedente l'obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento ed, in assenza di ulteriori contributi da parte della Provincia di Foggia, le uniche valutazioni paesaggistiche all'uopo disponibili erano quelle già rese nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, le quali sono state ritenute, in ordine alla compatibilità paesaggistica dei 3 aerogeneratori che hanno ottenuto un esito favorevole del procedimento di VIA, sufficienti giusta nota prot. n. n. 177916 del 04/04/2025. Con quest'ultima comunicazione, infatti, questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avendo provveduto altresì alla verifica formale della documentazione caricata da codesto proponente sul portale sistema.puglia, comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU.
- Con la medesima nota prot. n. 177916 del 04/04/2025 questa Sezione invitava la Società proponente al perfezionamento della documentazione necessaria ai fini dell'avvio delle procedure espropriative.

Questa sezione, **con riferimento alle misure di compensazione** di cui al DM 10/09/2010, dato atto che risultano agli atti le seguenti interlocuzioni, successive alla chiusura dei lavori di Conferenza dei Servizi, fra la Società proponente ed il Comune interessato dalle opere di che trattasi:

Per la Società proponente:

- Nota acquisita al prot. n. 330572 del 18/06/2025, contenente l'impegno della Società proponente di seguito riportato: *"...Di concordare, ai fini della quantificazione delle misure compensative in favore del Comune di San Severo, l'applicazione dell'aliquota massima prevista dal D.M. 10/09/2020, pari al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, con l'inserimento di tale previsione all'interno del provvedimento di Autorizzazione Unica..."*;
- Nota acquisita al prot. n. 424910 del 25/07/2025.

Per il Comune di San Severo

- Nota prot. n. 21011 del 18/04/2025, acquisita al prot. n. 209856 del 22/04/2025.
- Nota prot. n. 31682 del 13/06/2025, acquisita in pari data al prot. n. 318216/2025.
- Nota prot. n. 35920 del 04/07/2025, acquisita in pari data al prot. n. 376824/2025, mediante la quale si rappresentava quanto di seguito: *"...si coglie l'occasione per richiedere alla società proponente Eolica Aragon, che legge per conoscenza, di dare seguito alla nota del 18/06/2025, comunicando l'aggiornamento del valore delle compensazioni ambientali nella misura del 3% della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, al fine di concordare la definizione degli interventi di compensazione ambientale e procedere alla sottoscrizione della relativa Convenzione..."*;

in assenza, tuttavia, di qualsivoglia formalizzazione fra le parti degli accordi all'uopo dedicati, con nota prot.

n. 448993 del 08/08/2025, questa Autorità procedente ha ritenuto che sono dovute all'Amministrazione Comunale le misure di compensazione nella misura quantitativa massima consentita dal DM 10/09/2010, con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio), sulle quali lo scrivente Ufficio si riserva di esercitare diritto di veto, fino alla perdita di efficacia del titolo autorizzativo ai sensi dell'Allegato 2, punto 3 del predetto decreto, qualora gli accordi successivamente formalizzati non contemplino adeguatamente detta tematica tra le alternative, a mente anche della L.R. n. 28/2022.

Questa Sezione, **con riferimento ai certificati di destinazione urbanistica**, posto che la Società proponente trasmetteva istanza al Comune di San Severo in data 23/01/2025 e relativo sollecito in data 21/03/2025, come da documentazione trasmessa in data 05/08/2025 ed acquisita in pari data al prot. n. 443626/2025, non essendo stati rilasciati i suddetti certificati da parte del Comune interessato, con nota prot. n. 448993 del 08/08/2025 prendeva atto della dichiarazione della Società proponente del 28/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 164579/2025, nonché dell'asseverazione del tecnico progettista acquisita al prot. n. 445586 del 06/08/2025, con la quale si dichiarava quanto di seguito riportato: *"...le aree catastali interessate dalle suddette opere non hanno subito alcuna variazione di destinazione urbanistica rispetto a quanto indicato dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di San Severo in data 11/02/2020..."*.

- Con la nota prot. n. 448993 del 08/08/2025, questa Sezione comunicava, inoltre, la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi, di seguito riportati in stralcio:

ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile, Direzione Operazioni Sud, prot. n. ENAC – TSU-21/06/2020-0060083-P, depositata dalla Società proponente:

"...Si fa riferimento all'istanza di codesta Società, assunta al protocollo ENAC con il n. 141008/2019, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione del parco eolico in oggetto.

In proposito si comunica che:

- *l'ENAV con foglio ENAV\U\11429\2020\OPS\OC\ADC\AD\OSAC (ENAC-PROT-2020-6770-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, nonché per i sistemi/apparati di propria competenza mentre la valutazione delle procedure strumentali di volo è di competenza dell'Aeronautica Militare;*

- *in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

Gli aerogeneratori dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che le pale siano verniciate con 3 bande alternate di colore rosso-bianco-rosso di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.

- *per quanto riguarda l'anemometro, essendo tale elemento costituito da un sottile palo centrale tralicciato dell'altezza di m 90, sostenuto da tre gruppi di stralli realizzati con cavi in acciaio, a causa delle dimensioni e delle caratteristiche fisico geometriche nonché per la bassa visibilità di detto impianto, esso rappresenta un rischio per la navigazione aerea ai sensi del par. 11.1.3 del RCEA e, pertanto, se ne prescrive la segnalazione in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento al Cap. 4 § 11. In particolare si prevede la seguente segnaletica:*

diurna:

- colorazione del traliccio centrale di sostegno: secondo RCEA cap.4 § 11.3.5 e § 11.4;
 - cavi: segnali sferici da collocare sulla lunghezza dei cavi più esterni secondo RCEA cap.4 § 11.5.1 e § 11.5.2;
- notturna:
- luci di segnalazione ostacolo a media e bassa intensità di colore rosso secondo RCEA cap. 4 § 11.8.1 (b), § 11.9 e § 11.12. Per quanto non esplicitamente espresso dal RCEA, da realizzarsi secondo ICAO Annex 14 Chapter 6 - § 6.2.3.25 e Appendix 5-2 nonché Reg. EU 139/2014 all'annesso alla ED Decision 2017/021/B Issue 4 - CS ADR DSN.Q848 c).

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione degli ostacoli in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori e dell'anemometro;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala) e dell'anemometro;
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno) e dell'anemometro;
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna di aerogeneratori e anemometro;

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione...".

Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. AOO_108/prot. n. 3175 del 17/02/2021, trasmessa con nota pec del 07/06/2022:

"...Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta al rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec...".

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...la Società proponente ha riscontrato di aver adempiuto alla consultazione del Catalogo Patrimoniale Regionale, indicato dall'Ente, depositando la dichiarazione del progettista incaricato circa la non interferenza del progetto con tali beni..." [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Comune di San Severo, prot. n. 021682 del 27/06/2022:

“...In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto eolico in progetto, sia per gli aspetti connessi alla compatibilità urbanistica, sia per gli aspetti connessi alla compatibilità paesaggistica...”.

Ministero delle Finanze – Agenzia del Demanio, Direzione generale Puglia e Basilicata, prot. n. 12185 del 11/07/2022:

“...si è potuto appurare che l’immobile intestata a “Demanio Pubblico dello Stato” (Comune di San Severo, Fg 126 plla 401) è stato acquisito al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Bonifiche ...Ciò premesso, essendo la gestione di tali immobili di competenza del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, si rappresenta che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all’esecuzione dell’opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio. Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata è pregato di procedere alla voltura degli immobili di che trattasi, attribuendo agli stessi la corretta intestazione catastale...”.

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica – di Radiodiffusione e Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.U.0089801.14-07-2022:

“...PARERE FAVOREVOLE ALL’AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO: Costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo 150 kV tra la stazione di trasformazione MT/AT condivisa e la sezione 150 kV della nuova Stazione Terna 380/150 kV di San Severo...

*...Con riferimento all’allegata dichiarazione d’impegno trasmessa il 28/06/2022 con la quale la società **EOLICA ARAGON S.r.l.** si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società **EOLICA ARAGON S.r.l.**, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società **EOLICA ARAGON S.r.l.**, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata...”.*

Adempimenti Società proponente: si rileva che la Società proponente con nota del 23/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 37541/2025, ha dichiarato che *“...ha provveduto ad inoltrare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 21 gennaio 2025 a mezzo pec, le dichiarazioni asseverate... sia per il cavidotto MT e sia per il cavidotto AT con la configurazione aggiornata... preme precisare che la nuova configurazione del cavidotto AT è già stata realizzata da parte della società Luxenia...”.*

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. r_puglia/AOO_079-18/07/2022/8102:

“...Poiché, i terreni coinvolti dall’intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il Comune di San Severo, si attesta che per il Comune di San Severo non risultano terreni gravati da Uso Civico...”.

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. M_D AC9641C REG2022 0024197 14-09-2022:

“...ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica

sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx...”.

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, Ufficio per le espropriazioni, prot. n. r_puglia/AOO_064/PROT/28/09/2022/0016027: “...Esprime parere favorevole per quanto di competenza, relativamente alla procedura espropriativa, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera...”.

Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Servitù e Limitazioni, prot. n. M_D ABA001 REG2022 0049171 24-10-2022:

“...Pratica: I1-Ost.19.676... Riferimento:

a. fgl. prot. n. 0004892 del 06.06.2022;

b. fgl. prot. n. 146/394/4422 del 09.08.2000.

1. In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione procedente con il foglio in riferimento “a”, relativo al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stese, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 710 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e dell'art. 334, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2. Nondimeno, tenuto conto che la citata opera determinerà la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, si prescrive il rispetto delle indicazioni della circolare in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it...”.

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Vigili Del Fuoco Di Foggia, prot. n. dipvvf.COM-FG.REGISTRO UFFICIALE.U.0004933.03-04-2024:

“...si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi.

La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza in bollo e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Sul punto si evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec.com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi...”.

Adempimenti Società proponente: si rileva che la Società proponente depositava all'interno del portale sistema.puglia il documento denominato “Asseverazione tecnico” del 17/02/2025, mediante il quale specificava che: “...Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi ex. D.Lg.vo n.139/06, non essendo compresi nell'allegato I al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi; - Ed inoltre, non sono previste per l'intervento in oggetto, attività individuabili nell'Allegato I al D.P.R. n° 151/2011 ricadenti nelle categorie “B” e “C”, soggette ai procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del DPR medesimo...”.

SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM80637/ prot 106 del 04/04/2024:

“...è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose...”.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0076483.24-04-2024:

“...Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo: “<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>”. In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all'indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse...

...2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari...

...In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (Caso 2.), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della “dichiarazione di non interferenza” da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (Caso 1. e Caso 2.), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato...

...Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento...

...Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quant' l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto...”.

Adempimenti Società proponente: La Società proponente in data 11/12/2019 trasmetteva all'indirizzo dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it la dichiarazione del progettista secondo cui “...le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario “Masseria Petrilli – codice 868” di proprietà CANOEL ITALIA e GAS PLUS ITALIANA 50% ma a seguito di specifico sopralluogo è stato rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari, assumendo contestualmente l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari...”

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 15956/2024 del 21/05/2024, acquisita

in pari data al prot.n. 240915/2024, pervenuta successivamente all'incompleta trasmissione della stessa nota riportante il prot. n. 14089 del 06/05/2024, acquisita al prot. n. 215472/2024:

"...questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di stabilità geomorfologica e di regime idraulico nell'area di intervento ed in quelle contermini; in tale contesto, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *si tenga in debito conto quanto riportato nella Relazione Geotecnica, ove si specifica che "ai fini delle successive fasi progettuali, si prevede di realizzare puntuali indagini geognostiche finalizzate ad una precisa ed esaustiva analisi del modello geologico e geotecnica dei terreni di imposta delle fondazioni."; a tale riguardo, dovranno essere effettuate accurate indagini geognostiche sito-specifiche di tipo diretto (sondaggi con prelievo di campioni; analisi e prove certificate di laboratorio), che consentano di ricostruire in maniera fedele il modello geologico-geotecnico dei terreni di sedime degli aerogeneratori in progetto; sulla base di tale modello saranno definite le migliori soluzioni progettuali a garanzia della stabilità e durabilità delle nuove installazioni, ed eseguite le verifiche di stabilità dei versanti che le ospitano (in condizioni ante operam e post operam, rispettando le disposizioni delle NTC 2018); resta inteso che le verifiche di stabilità dovranno restituire valori del fattore di sicurezza ampiamente cautelativi in rapporto al tipo di intervento e al contesto ambientale; tali approfondimenti non dovranno essere trasmessi alla scrivente Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche;*
- *in merito all'impiego della tecnica T.O.C. pe' l'attraversamento dei reticoli idrografici, si assicuri che il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; inoltre, non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico dei corsi d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere d'arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *per le strade di nuova realizzazione siano previsti idonei sistemi di raccolta delle acque superficiali opportunamente dimensionati;*
- *si garantisca la stabilità dei fronti di scavo;*
- *si assicuri un'adeguata protezione delle opere da eventuali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
- *al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- *sia acquisito, ove previsto, il parere de' l'Autorità Idraulica competente..."*

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si rileva che la Società proponente ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia la dichiarazione del progettista circa il rispetto delle prescrizioni ivi contenute..." [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Consorzio per la Bonifica della Capitanata prot. n. 0012717/2024 del 29/05/2024, acquisita in pari data al prot. n.256082/2024:

“...Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Autorità Idraulica, ai sensi del R.D.25.07.1904 n°523.

Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.

Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R.R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109-Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali.

Dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica e sia con la rete di distribuzione irrigua del Comprensorio del Fortore.

a. Rete Idrografica

L'elettrodotto di connessione dell'impianto eolico attraversa i torrenti Santa Maria e Ferrante; l'attraversamento degli alvei è consentito unicamente mediante t.o.c. con franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei non inferiore a mt 3,00 e con distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli attuali degli alvei almeno di mt. 25,00; la stessa distanza minima deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. La presenza dell'elettrodotto deve essere segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, saldamente ancorate al suolo ed aventi altezza fuori terra pari a mt 2,00. Prescrizioni più severe, rispetto al franco ed alla distanza dei punti di inizio e fine t.o.c. potranno essere imposti dagli altri soggetti istituzionali competenti (Servizio Autorità Idraulica, Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale). Prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita inoltre l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

b. Rete Irrigua

L'elettrodotto di connessione dell'impianto eolico interferisce con condotte sia della adduzione che della distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore, Distretti 6° e 11; le interferenze con le condotte sono riportate sugli stralci planimetrici allegati.

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (1,50 mt per condotte fino a Φ 275 mm., mt 2,50 per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt 4,50 per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriativa tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) e mt 5,25 ($4,50/2$

+ 3,00) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriativa tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrودotto interrato)

1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Φ 275 mm., non inferiore a mt 11.50 per diametri da Φ 300 a Φ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da Φ 600 a Φ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Φ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla lunghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate e seguenti prescrizioni:

1. Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
2. La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza di personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3. Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi

compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto – a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica – ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Per le interferenze con la rete distribuzione irrigua il nulla osta di competenza di questo Consorzio è rilasciato sotto l'imprescindibile condizione che vengano rispettate le prescrizioni in precedenza elencate e che, prima dell'inizio dei lavori, venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°.17/2013...”;

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

“...si rileva che la Società proponente ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia la dichiarazione del progettista circa il rispetto delle prescrizioni ivi contenute...”. [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica prot. 348387/2024 del 09/07/2024:

“...le indagini istruttorie evidenziano che l'elettrodotta nella sua totale percorrenza interseca le aste appartenenti al demanio idrico superficiale, di seguito elencate, nonché una serie di impluvi appartenenti al reticolo idrografico...

...Tutti gli attraversamenti sopradescritti saranno superati mediante l'utilizzo della tecnologia T.O.C., così come riportato chiaramente nelle tavole degli studi di fattibilità (nome file: 4.5c_Inquadramento vincolistico_AT).

Per le intersezioni relative al Canale “Ferrante”, Canale “Santa Maria” e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche”.

Atteso che le intersezioni sopraindicate ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link di seguito riportato <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi.

Diversamente l'intersezione per il Canale “Venolo”, trattandosi di un bene demaniale dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, nonché del R.R. 17/2013 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia”, il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali statali/regionali con ramo bonifica...”.

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

“...si rileva che la Società proponente ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia la dichiarazione del progettista circa il rispetto delle prescrizioni ivi contenute...”. [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Si rileva che non risultano pervenuti contributi da parte della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico.

Terna S.p.A., prot. n. GRUPPO TERNA/P20240101953-20/09/2024, depositato dalla Società proponente all'interno del portale sistema.puglia:

"...Codice Pratica 201000046 – Comune di SAN SEVERO (FG) – Benestare al progetto.

Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) con potenza nominale pari a 12,6 MW e potenza in immissione pari a 12,6 MW.

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo";*
 - alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 05/08/2024 tramite il portale My Terna;*
- per comunicarVi quanto di seguito riportato.*

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete. Fanno parte del seguente parere di rispondenza gli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito elencati...

...Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;*
- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 090022480 della LUXENIA SRL e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;*
- tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE dovranno essere condivise con Terna.*

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio. Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna "Misura e Osservazione del Sistema" (metering_mail@terna.it).

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A-7 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell'area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione*

di massima espansione per futuri sviluppi;

- *rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all'impianto).*

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete..."

Marina Militare Comando Interregionale Marittimo Sud - MARSUD prot. n. M_D MARSUD n. 0021273 - 09-06-2022:

"...per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impresa, come da documentazione progettuale visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota..."

Successiva prot. n. M_D MARSUD n.2207 del 20/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 29321/2025:

"...questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate..."

Nota Autostrade per l'Italia S.p.A. prot. ASPI/RM/2022/0021804/EU 01/12/2022: *"...Dall'esame della documentazione di progetto emerge che il cavidotto che collega il parco eolico alla Stazione Elettrica interferisce con l'infrastruttura autostradale sotto attraversando la A14 in corrispondenza di un cavalcavia in esercizio alla prog. Km 532+785, nel territorio comunale di San Severo...*

...viene prevista come metodologia di risoluzione dell'interferenza con la A14 una trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.)...

...Si deve evidenziare che gli elaborati visionati non sono corredati di adeguate planimetrie e sezioni che diano evidenza del limite di proprietà e della estensione della fascia di rispetto come anche della estensione del tubo di protezione e del posizionamento dei relativi sfiati e/o eventuali pozzetti di ispezione.

Manca inoltre specifica Relazione Tecnica che dia evidenza della metodologia e degli apprestamenti che si intendono adottare per eseguire l'attraversamento autostradale, corredata di adeguate tavole progettuali quotate con il posizionamento delle opere rispetto alla proprietà autostradale.

Stante quanto sopra, si rappresenta che, tutti gli attraversamenti e le occupazioni di proprietà autostradali, per quanto di competenza della scrivente Concessionaria, sono regolati dagli artt. 16 e ss. del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92) e dagli artt. 25 e ss. del Relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R.495/92) ed in caso di sottoattraversamento l'interferenza deve risultare in linea col disposto del comma 3 dell'art. 66 D.P.R. n. 495/1992.

Inoltre, in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 dello stesso D.lgs. n. 285/92, gli attraversamenti sono soggetti al perfezionamento di apposito atto convenzionale oneroso, corredato degli elaborati di dettaglio esecutivo sopra indicati, al fine di regolare i rapporti realizzativi, patrimoniali, gestionali e manutentivi dell'intersezione, la cui efficacia è subordinata all'approvazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qui presente in copia conoscenza.

In conclusione, si esprime un parere di massima favorevole, il quale non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori all'attraversamento autostradale sopra descritto.

A valle del ricevimento della progettazione di maggior dettaglio sopra elencata, sarà redatta convenzione onerosa sottoposta all'autorizzazione del nostro concedente Ministero, senza della quale i lavori di che trattasi non potranno essere autorizzati.

Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale,

oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti..."

Successiva nota prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025:

"...Il tracciato del nuovo elettrodotto di connessione in progetto interferisce con l'infrastruttura autostradale sottoattraversando la A14 in corrispondenza della prog. km 532+760 circa, mediante la posa con T.O.C di n.1 tubo in PVC Ø300 DN750 e del cavo MT in progetto, per una lunghezza di circa 130 m. Stante quanto sopra, esaminata la documentazione integrativa posta alla base del presente procedimento, non si evidenziano difformità rispetto a quanto precedentemente autorizzato con nota ASPI prot. 21804/EU del 01/12/2022; pertanto, per quanto di competenza, si conferma il parere di massima favorevole all'interferenza in esame, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- 1. In attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.lgs. n. 285/92, per l'attraversamento in esame dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente MIT. L'apposita istanza, da inoltrare alla ns. Direzione 8° Tronco di Bari, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva (planimetrie, profili, sezioni, inquadramento catastale e particolari in scala adeguata) che riportino le distanze dell'interferenza in esame dal limite di proprietà autostradale, come anche la distanza dello scavo dalla vicina opera d'arte e dalla relativa fondazione, e che forniscano in maniera esaustiva contezza delle modalità tecniche che si intendono adottare per l'attraversamento dell'infrastruttura autostradale. Detto progetto dovrà essere allegato al succitato atto convenzionale per la necessaria autorizzazione.*
- 2. Le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione.*
- 3. Nella realizzazione delle opere in progetto dovrà essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate (D.lgs. n.285 del 30.04.92, D.P.R. n. 495 del 16.12.92, Circolari ANAS n. 109707-P del 29.07.10 e n. 86754-P del 16.06.11).*

In conclusione, si rappresenta che il presente parere non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori per le opere interferenti con l'infrastruttura autostradale, che potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione della concessione di attraversamento, in stesura definitiva, da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente: Si riferisce che la Società proponente provvedeva a depositare la dichiarazione sottoscritta in data 18/03/2025 di impegno a rispettare le prescrizioni indicate nella nota di cui trattasi. Vieppiù, con nota del 18/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 141794/2025, la stessa provvedeva a rinnovare la trasmissione, già effettuata ad ANSFISA, del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato dall'interferenza, Autostrade per l'Italia S.p.A., di cui al prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025.

RETE FERROVIARIA ITALIA S.p.A - RFI prot. n. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2025\0000457 acquisita al prot. n. 43250/2025 del 27/01/2025: *"...Dall'esame degli elaborati prodotti dalla Proponente, si è potuto riscontrare l'interferenza del realizzando cavidotto in MT da 30 KV con aree di proprietà di R.F.I. In particolar modo si è riscontrato un attraversamento interrato del realizzando cavidotto, mediante tecnica "No-Dig" teleguidata, sulla linea ferroviaria Bologna – Lecce, tratta San Severo – Rignano Garganico, alla progressiva chilometrica ferroviaria Km 502+950 circa, censito catastalmente nel Catasto terreni del Comune di San Severo (FG) al Foglio di mappa 72 particella 41, di proprietà di R.F.I. S.p.a.. La Scrivente, nell'ambito del procedimento*

in corso e al fine di esperire le verifiche necessarie per il rilascio del parere di competenza, precisa quanto segue:

- lo sviluppo del tracciato planimetrico del cavidotto MT in attraversamento dovrà garantire la distanza planimetrica minima rispetto ai plinti di fondazione dei pali ferroviari della trazione elettrica pari a 10,00 m;*
- la profondità minima di infissione del cavidotto in attraversamento dovrà essere di almeno 3,00 m misurata dalla generatrice superiore del cavo rispetto al piano di rotolamento delle rotaie della linea ferroviaria di R.F.I.;*
- per l'attraversamento in oggetto la proprietà di RFI S.p.A. non potrà essere gravata da servitù coattive di elettrodotto con annesse fasce di rispetto. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria), pertanto a valle dell'autorizzazione si procederà con la stipula di apposita convenzione;*
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti attraversamenti, la Proponente dovrà concordare opportuno sopralluogo preventivo con tecnici incaricati da Questa Società e fornire, a valle del procedimento autorizzativo in oggetto, il progetto esecutivo delle opere in attraversamento, sottoscritto dal progettista, contenente una serie di elaborati da produrre di cui si dà indicazione nell' "Elenco degli elaborati", allegato alla presente nota;*
- L'autorizzazione per l'attraversamento suddetto sarà rilasciata a valle del procedimento istruttorio e mediante la preventiva stipula di un atto di convenzione onerosa tra le parti, nei modi in uso a Questa Società.*

Premesso quanto sopra, il presente parere favorevole con prescrizioni non autorizza l'immediata esecuzione delle opere, come noto, l'autorizzazione in fascia di rispetto ferroviaria, può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (che potrà essere avviata successivamente alla conclusione, con esito positivo, del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica.

Infine, una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica, ed avvenuta la preventiva stipula di un atto formale tra le parti, questa Sede rilascerà l'Autorizzazione suddetta.

Si tenga conto ad ogni modo, che interventi posti in essere a distanza tale dalla sede ferroviaria che possano, ad insindacabile giudizio di RFI, cagionare soggezioni all'esercizio ferroviario o attraversare la stessa sede ferroviaria, senza preventiva e prescritta, separata autorizzazione RFI (art. 58 DPR 753/80), verranno perseguiti a norma di legge, anche sotto l'aspetto penale, per possibili limitazioni e/o interruzioni del servizio pubblico primario ferroviario.

Si precisa sin d'ora che interferenze, anche di natura patrimoniale, saranno regolamentate in occasione dell'apposito atto di convenzione che sarà stipulato, nei modi in uso a Questa Società, nell'ambito dell'autorizzazione relativa all'iter di attraversamento della linea ferroviaria..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si prende atto della disponibilità della Società proponente ad ottemperare alle prescrizioni contenute all'interno delle note di cui trattasi, non ravvisando motivi ostativi..."

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 10325 del 09/12/2019:

"...Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere.

Fa eccezione il Regio Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, interessato longitudinalmente dal cavidotto esterno di connessione alla stazione elettrica.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale. Come criticità archeologiche già note e degne di massima attenzione basti citare i villaggi di età neolitica in loc. Demanio, loc. Masseria Maselli, loc. Stellanella, loc. Madonna dell'Oliveto, loc. Casina Mascia, loc. Masseria del Sordo, loc. Motta del Lupo, loc. Motta della Regina, l'insediamento pluristratificato in loc. Contrada Casone, la motta di età medievale in loc. Motta del Lupo e il casale di età medievale in loc. Masseria Motta del Lupo..."

Successiva nota Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIC|MIC_SABAP-FG|05/02/2025|0001529-P acquisita in pari data al prot. n. 63818/2025:

"...Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto e opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, -3 - 14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Fanno eccezione il Regio Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano" e il Regio Tratturo n.1 "Aquila-Foggia", sottoposti a vincolo con D.M. 22/12/1983, e interessati dal tracciato del cavidotto esterno rispettivamente in località Zecchino per circa 130 m e in località Masseria Mascia per circa 560 m...

... Pertanto, ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva si prescrive che:

- 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta:*

Il cavidotto esterno di collegamento alla SE:

- 1. Interferisce con il villaggio di età neolitica in località Demanio, noto da fotointerpretazione;*
- 2. coincide con il perimetro occidentale dell'insediamento pluristratificato databile dal Neolitico all'età medievale in località Casone, nota da bibliografia e interferisce con la relativa rea di rispetto;*
- 3. interferisce con il villaggio neolitico in località Madonna dell'Oliveto, noto da fotointerpretazione;*
- 4. interferisce con la villa e relativa necropoli annessa, databile dall'età imperiale all'età tardoantica, in località Madonna dell'Oliveto, noto da bibliografia;*
- 5. interferisce con il villaggio neolitico in località Masseria del Sordo, noto da fotointerpretazione;*
- 6. interferisce con l'area di rispetto e di pertinenza dell'insediamento pluristratificato in località Motta del Lupo, costituito da un villaggio di età neolitica, da un'area insediativa databile dall'età imperiale all'età tardoantica e da un insediamento fortificato di età medievale, noto da bibliografia;*
- 7. interferisce con l'insediamento pluristratificato, databile dall'età neolitica all'età medievale, in località Motta della Regina.*

Gli esiti delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato. In particolare il cavidotto esterno:

- 1. interferisce con l'area di dispersione di materiale UT 3 in località Stellanella/Canale Venolo riferibile a un'abitazione dauna;*
- 2. interferisce con l'area di dispersione di materiale preistorico Sporadico 2 in località Pod. S. Anna/Motta del Lupo;*

3. *interferisce con tracce relative alla viabilità romana antica, nota da bibliografia, in corrispondenza delle località Zecchino, Stelatella, Motta del Lupo e Pod. S. Alfredo.*
2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.*

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si prende atto della disponibilità della Società proponente ad ottemperare alle prescrizioni contenute all'interno delle note di cui trattasi, non ravvisando motivi ostativi..."

Regione Puglia - Sezione Demanio E Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, O.N.C. E Riforma Fondiaria prot. 66009 del 06/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 66206/2025:

"...Si premette che questo Servizio, in sede di Conferenza di Servizi convocata da codesto Servizio con nota prot. n. 4892 del 9 giugno 2022, ha espresso parere SFAVOREVOLE con nota prot. n. 12616 del 22.09.2022, e ha indicato le modifiche necessarie a rendere compatibile il progetto agli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011, e ai c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR.

Tutto ciò premesso, dall'analisi degli elaborati progettuali relativi alla seconda proposta di variante progettuale utile al superamento delle interferenze con la rete tratturale, trasmessi a questo Servizio dalla società proponente Eolica Aragon s.r.l. con nota prot. EAR20240822-O-067, acquisita al ns prot. n. 0414227 del 22.08.2024, con la presente, si prende atto che sono stati rimossi i motivi ostativi al tempo rappresentati con la suddetta nota del 22.09.2022, in riferimento alla normativa di settore medio tempore vigente.

Si ricorda, infine, che in relazione all'interferenza del cavidotto con la rete tratturale, gli attraversamenti trasversali e quelli longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati, sono disciplinati dal R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo e il canone annuo da corrispondersi, previa istanza di parte e acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio nonché della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio o Enti delegati, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si prende atto della disponibilità della Società proponente ad ottemperare alle prescrizioni contenute all'interno delle note di cui trattasi, non ravvisando motivi ostativi..."

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi e l' Operatività Territoriale, Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud prot. ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0012925.18-02-2025, acquisita in pari data al prot. n. 86020/2025:

"...se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio

dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»") l'art. 2 del DM sopraindicato consente, al soggetto attraversante proporre una eventuale soluzione alternativa, in deroga, che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle su citate norme. In tal caso, la suddetta richiesta di deroga dovrà essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo DM, in quanto (unico) soggetto deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dall'ente attraversante. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"... Con riferimento alle interferenze rilevate con la rete ferroviaria, si rileva, altresì, che con successiva nota del 27/01/2025 acquisita al prot. n. 44362/2025 del 28/01/2025, la Società proponente ha trasmesso ad ANSFISA la documentazione tecnica corredata del parere favorevole con prescrizioni di RFI, esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato, reso con nota acquisita al prot. 43250 del 27/01/2025..."

La Società proponente con successiva nota del 18/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 141794/2025, provvedeva a rinnovare la trasmissione, già effettuata ad ANSFISA, del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato dall'interferenza, Autostrade per l'Italia S.p.A., di cui al prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025. Non risultano pervenuti ulteriori contributi da parte dell'Agenzia di cui trattasi.

PRESO ATTO, altresì, della nota acquisita al di fuori dei lavori di Conferenza di Servizi di seguito riportata in stralcio:

Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prot. n. CBC-P - REG_PR-T - 0032845 del 17/10/2025, acquisita in pari data al prot. n. 579673/2025:

"...si comunica che il progetto in oggetto non rientra nel comprensorio di questo Consorzio..."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Questa Sezione, con nota prot. n. 212393 del 23/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi

vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi in data 04/04/2025 precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.

- Posto che, ad ogni buon conto, risulta agli atti della CdS la nota Prot. 64/PROT28/09/2022/16027 dell'Ufficio per le Espropriazioni del Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota acquisita al prot. n. 212393 del 23/04/2025 il Servizio Gestione Opere Pubbliche richiama la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- La Sezione scrivente, con nota prot. 263418 del 19/05/2025, invitava il Comune di San Severo (FG) a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *"comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; contestualmente la Sezione scrivente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso di che trattasi.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 288264 del 29/05/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali e, decorsi 30 giorni, non intervenivano osservazioni.
- Il Comune di San Severo (FG), con nota prot. n. 35920 del 04/07/2025, acquisita al prot. n. 376824 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 23/05/2025 al 23/06/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e comunicava che durante il periodo di pubblicazione non erano pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, si rimanda a quanto riportato in narrativa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la **Eolica Aragon S.r.l.**, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 484224 del 09/09/2025 e prot. n. 606445 del 29/10/2025 notificava l'avvenuto deposito della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:
- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", caricato sul portale Sistema Puglia;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 co' l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell'arco

temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);

- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05/07/2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 (caricamento su Sistema Puglia, sezione Progetto Definitivo, folder *"Allegato_AU_JK6CPC3_JK6CPC3_DocumentazioneSpecialisticaPD_pdf"*, file *"JK6CPC3_DocumentazioneSpecialistica_08.pdf.p7m"*, oltre che formale impegno a trasmettere lo stesso almeno novanta (90) giorni prima della data di inizio dei lavori, come previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.
- La Società proponente, inoltre:
 - ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economi-o - Sezione Transizione Energetica, e pe' l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

PRESO ATTO CHE

- questa Sezione, con nota prot. n. 448993 del 08/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;
- in data 13/10/2025 veniva sottoscritto, dal rappresentante legale della **Eolica Aragon S.r.l.**, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901; questa Sezione, con nota prot. n. 563302 del 14/10/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, il detto Atto, il quale veniva repertoriato al n. 026944 del 21/10/2025 e notificato alla Società proponente con nota prot. n. 651512 del 19/11/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione acquisiva:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

- comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0315946_20251007 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) di potenza prevista pari a 12,6 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori di potenza unitaria di 4,2MW secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "*Relazione Descrittiva*") e riportate in tabella:
- un cavidotto MT a 30 kV dall'impianto alla sottostazione 30/150KV;
- uno stallo di trasformazione MT/AT e l'edificio quadro e protezione dello stallo stesso all'interno della sottostazione 30/150KV;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti ubicate nel Comune di San Severo.

COORDINATE UTM - WGS 84 F33N		
WTG	E	N
8	535833	4618706
13	536196	4618444
17	537608	4618213

Si precisa che la sottostazione 30/150KV ed il cavidotto AT, per il collegamento in antenna a 150 KV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo", non saranno oggetto della presente Autorizzazione Unica, risultando autorizzata e in costruzione in forza di altra Determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 53/2016, nonché di PAS depositata dalla Luxenia S.r.l., depositata in data 20/06/2024 presso il SUAP del Comune di San Severo.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

Ing. Concetta Lunanuova

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza"**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto indiretto X neutro non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA **VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la Legge Regionale Puglia n. 34 del 23 luglio 2019 in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni per il rinnovo di impianti eolici e fotovoltaici esistenti;
- la Legge Regionale Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021, art. 36 rivolto agli interventi di modifica non sostanziale su impianti da fonti rinnovabili autorizzati;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/20-3 - DGR n. 3029 del 30.12.20-0 -*

Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- la L. n. 91/2022 sulla “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*”;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*”; non applicata al procedimento *de quo*, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE, sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il progetto è parte distintiva e autonoma di un progetto più ampio, in cui solo i tre aerogeneratori che lo compongono rappresentano la parte assentita ed autorizzabile;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1867 del 10/11/2025, notificata a questa Sezione con nota prot. n. 61442 del 10/11/2025 ed acclarata in pari data al prot. n. 631526/2025, la Provincia di Foggia ha inteso prorogare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, i termini di efficacia del Provvedimento di VIA n. 27710 del 24/05/2019, per un periodo ulteriore di 5 (cinque) anni decorrenti dal 02/12/2026 e, pertanto, con nuova scadenza al 02/12/2031 per la realizzazione di n. 3 aerogeneratori (WTG08, WTG13 e WTG17) I tre aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17 sono, quindi, la parte distintiva e autonoma del progetto di cui all'istanza di Autorizzazione Unica regionale.
- Con riferimento al titolo paesaggistico,
 - preso atto delle sentenze intervenute, più precisamente nn. 1627/2020 del 15/12/2020 del TAR Puglia, Sede di Bari e 8838/2024 del 5/11/2024 del Consiglio di Stato, le quali confermavano i provvedimenti di VIA impugnati e ordinavano l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa;
 - dato atto della nota della Sezione Transizione Energetica prot. n. 80951 del 14/02/2025 con cui veniva reiterato l'invito alla Provincia di Foggia, già sollecitata con nota Protocollo N.0203104/2024 del 26/04/2024 di trasmissione del verbale relativo alla II CdS, a voler fornire riscontro a quanto statuito dai giudici in entrambi i gradi di giudizio, che si erano riportati alle valutazioni paesaggistiche condotte nell'ambito del procedimento ambientale, con espresso richiamo alle valutazioni riportate nella citata nota prot. 2019/0027710 del 24/05/2019 di proroga del provvedimento ambientale D.D. n. 2588/13 del 2/12/2013;
 - rilevato che la Provincia di Foggia non aveva fornito riscontro;
 - rilevato, altresì, che pendeva in capo a codesta Amministrazione procedente l'obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento ed, in assenza di ulteriori contributi da parte della Provincia di Foggia, le uniche valutazioni paesaggistiche all'uopo disponibili erano quelle già rese nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, le quali sono state ritenute, in ordine alla compatibilità paesaggistica dei 3 aerogeneratori che hanno ottenuto un esito favorevole del procedimento di VIA, sufficienti giusta nota prot. n. 177916 del 04/04/2025.

Questa **Sezione regionale Transizione Energetica**, con nota prot. n. 448993 del 08/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

Tale possibilità è stata verificata e resa cogente in seno ai lavori conferenziali e nell'iter istruttorio come sopra riferito.

DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Eolica Aragon S.r.l.** in data 13/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- la **Eolica Aragon S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- la **Eolica Aragon S.r.l.** dovrà provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

PRECISATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 448993 del 08/08/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Eolica Aragon S.r.l.** (C.F./P. Iva 06931580960) con sede legale: Largo Augusto 3 Cap 20122 Milano, dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) di potenza prevista pari a 12,6 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori di potenza unitaria di 4,2MW secondo le seguenti coordinate (come riportate nell’elaborato “*Relazione Descrittiva*”) e riportate in tabella:
- un cavidotto MT a 30 kV dall’impianto alla sottostazione 30/150KV;
- uno stallo di trasformazione MT/AT e l’edificio quadro e protezione dello stallo stesso all’interno della sottostazione 30/150KV;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti ubicate nel Comune di San Severo.

COORDINATE UTM - WGS 84 F33N		
WTG	E	N
8	535833	4618706
13	536196	4618444
17	537608	4618213

Si precisa che la sottostazione 30/150KV ed il cavidotto AT, per il collegamento in antenna a 150 KV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “San Severo”, non saranno oggetto di Autorizzazione, risultando in corso di costruzione da parte di altra società proponente, giusta Determinazione Regione Puglia n. 53/2016, nonché PAS depositata dalla Società Luxenia S.r.l., capofila per la progettazione, in data 20/06/2024 presso il SUAP del Comune di San Severo.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata in seno ad un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente interessato, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Eolica Aragon S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di VIA di cui alla nota prot. n. 27710 del 24/05/2019 della Provincia di Foggia, di proroga parziale del provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 02/12/2013, alla nota prot. n. 0051974/2024 del 11/10/2024 che ha statuito la non assoggettabilità della Variante a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, nonché, da ultimo, alla Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1867 del 10/11/2025, della Provincia di Foggia di proroga del Provvedimento di VIA nr. 27710 del 24 maggio 2019.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 177916 del 04/04/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al

paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 53 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso:
 - al Comune di San Severo (FG);
 - alla Provincia di Foggia;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Tutela del Paesaggio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche;

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VI-I - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- al Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP, Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di BAT e Foggia;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
- Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco di Foggia;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
- al Ministero della Difesa, Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. - 3^ Regione Aerea;
- al Ministero della Difesa, Marina militare, Comando Marittimo Sud;
- all'Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Puglia e Basilicata;
- ad ANSFISA;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale;
- al Consorzio di Bonifica per la Capitanata;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- ad ENAC;
- al GSE S.p.a.;
- a InnovaPuglia S.p.a.;
- ad Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- a R.F.I. S.p.A.;
- ad ANAS S.p.A.;
- ad Arpa Puglia;
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.a.;
- ad E-Distribuzione S.p.a.;
- alla **Eolica Aragon S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Ing. Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00319

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Concetta Lunanuova

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Concetta Lunanuova

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace